



COMUNE DI RICCIONE

Settore Governo sostenibile del Territorio - Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente
Servizi Energia Sostenibilità ambientale e SIT

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	4
ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	4
ART. 4 – INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	5
ART. 5 – AREE SENSIBILI.....	5
ART. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA	6
ART. 7 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI	6
ART. 8 – IMPIANTI TEMPORANEI	7
ART. 9 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	7
ART. 10 – ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	8
ART. 11 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	8
ART. 12 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE.....	9
ART. 13 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	9
ART. 14 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	10
ART. 15 – SANZIONI	10
ART. 16 - ESCLUSIONI.....	10
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	10

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici ai sensi della L.R. 30/2000.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- a) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- e) Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- f) Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
- g) Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94) Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
- h) Legge Regionale n.30 del 31/10/2000;
- i) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- j) Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- k) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana.

2. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori e/o temporanei nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati e di futura installazione nel territorio comunale.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, e ss. ii. e mm. e in ottemperanza all' intero quadro normativo vigente, si intende assicurare:

- a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di cui all'Art. 1;
- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
- c) la minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dallo Stato per i valori del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;
- d) la salvaguardia dell'ambiente;
- e) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni.

2. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001 e Art. 38 Comma 6 Decreto Legge n.76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate dove poter ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile anche tenendo conto dei programmi di sviluppo presentati dagli operatori. La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto e le aree di ricerca, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell'**ALLEGATO A "MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI"**.

2. La *Mappa delle Localizzazioni* contiene:

- a) Localizzazione degli impianti esistenti;
- b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

3. La mappa delle localizzazioni viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

4. La mappa delle localizzazioni inoltre viene aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori, o nei casi previsti al successivo art. 4. comma 2.

5. Nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazioni degli impianti sono consentite nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni.

6. Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

7. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale.

8. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

9. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o di altri enti pubblici, o di privati a partecipazione pubblica, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".

10. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione ed in particolare nei siti definiti come sensibili.

11. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

12. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
- c) ridurre interferenze visive con punti di vista panoramici, crinali, strade panoramiche, monumenti, ecc.

ART. 4 – INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. È consentito installare impianti nelle aree e/o siti puntuali previsti ed indicati nella mappa delle localizzazioni allegata al regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei programmi di sviluppo annuali presentati dai gestori.

2. In caso di specifiche esigenze, anche da parte dell'Amministrazione, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale richiesta di installazione e/o modifica di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 5 – AREE SENSIBILI

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento ai siti sensibili (Legge Quadro n.36/01 e ss. ii e mm.) e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Sono considerati siti sensibili:

- a) aree destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali pubbliche e private comprese le relative pertinenze, quali ad esempio ospedali case di cura e di riposo;
- b) aree destinate ad attrezzature scolastiche, pubbliche e private comprese le relative pertinenze, quali ad esempio scuole e strutture similari;
- c) monumenti pubblici, piazze cittadine e aree archeologiche;
- d) edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli

edifici di cui al comma 1, è consentita qualora non siano stati acquisiti pareri preventivi negativi della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

3. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Ferrovie dello Stato, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. – servizio attività economiche, a seconda dei casi corredata degli elaborati di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs.259/03 così come integrato dalla Legge n. 108/2021 (conversione in legge con modificazioni del DL n. 77/21) e modificate dal DLgs n. 207/21 e dall'art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, gli Uffici comunali demandati controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni (o diverso termine stabilito per legge) dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

3. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, il SUAP – servizio attività economiche, a seguito del ricevimento dell'istanza, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il SUAP è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi.

3. Una volta che si sia formato il titolo (esplicitamente o in autocertificazione) il Gestore è autorizzato a procedere con l'inizio lavori, dandone comunicazione preventiva. Le opere dovranno essere completate perentoriamente entro 36 mesi dalla formazione del titolo autorizzativo, salvo proroghe di legge per situazioni eccezionali.

4. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge 36/2001 e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Decorso il suddetto termine, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 259/03, il SUAP comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente, fatti salvi i casi in cui è richiesta l'adozione di provvedimenti espressi.

ART. 7 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti caratterizzati da una bassa potenza per le quali la normativa nazionale o regionale vigente prevede un procedimento semplificato (comunicazione/autodichiarazione ecc.) va presentata al SUAP del Comune e all'ARPAE.

2. La comunicazione e/o autodichiarazione dovrà essere corredata da relazione tecnica contenente i dati radioelettrici degli impianti, e idonea a illustrare l'esatto posizionamento e le caratteristiche dimensionali dell'impianto.

ART. 8 – IMPIANTI TEMPORANEI

1. E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei, ai sensi delle norme vigenti, e secondo le procedure indicate all'Art. 47 del dlgs. 259/03, introdotto con l'Art. 38 Comma 6 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e modificato dal Dlgs 207/21, nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore.

2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

3. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, allegando una cauzione di importo pari al costo stimato per la rimozione dell'impianto, validato dall'Ufficio tecnico comunale, indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

4) il guadagno dell'antenna;

5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

6) la polarizzazione;

7) la frequenza utilizzata;

8) la potenza massima immessa in antenna.

4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni e non è soggetta a proroga.

5. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore, ovvero procede direttamente in caso di inottemperanza previo l'incameramento della cauzione.

ART. 9 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori interessati presentano al Comune, su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

a) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;

b) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di

cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione, anche avvalendosi di supporti esterni specialistici.

4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti e riconfigurazioni non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

ART. 10 – ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro 60 giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di supporti esterni di provata esperienza nel settore, valutano la compatibilità degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.

2. A fronte dei programmi di sviluppo presentati l'Amministrazione, attraverso l'istruttoria tecnica di cui sopra, si riserva di individuare le localizzazioni puntuali ritenute idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti.

3. L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma 1 che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.

4. L'Amministrazione comunale ha il compito di:

a. verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste;

b. pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.

5. Le verifiche di cui sopra si traducono nella determinazione delle aree ritenute maggiormente idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi, in risposta alle esigenze evidenziate dagli operatori attraverso i programmi annuali di sviluppo.

6. Compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e a parità di valenza tecnica, la pianificazione valuta preferibilmente localizzazioni su immobili e/o aree di proprietà comunale.

7. I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli della Mappa delle Localizzazioni vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

8. I nuovi siti approvati nell'ambito dei piani e programmi di sviluppo annuali vengono inseriti nella "Mappa delle Localizzazioni" approvata annualmente e pubblicata a cura del Comune.

9. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune con termine.

10. Sarà garantita la diffusione delle informazioni a cittadini, comitati civici e ambientalisti, ad associazioni e ad ogni altro portatore di interessi, anche attraverso siti internet ed altri strumenti informatici.

ART. 11 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione prevista attraverso il portale informatizzato dello sportello S.U.A.P.. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento sono tenuti ad utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta.

2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

- a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale.
- b) Qualora non in contrasto con il criterio di minimizzazione, utilizzare di preferenza elementi esistenti.
- c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
- d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
- e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);
- f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, *shelter* di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di mitigazione visiva;
- h) adottare opportune mascherature ed integrazioni architettoniche.

3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori; Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

ART. 12 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

- 1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del d.lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012 e dal presente regolamento.
- 3. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
- 4. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 13 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, si possono prevedere forme di incentivazione.

2. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
- in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.

3. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti all'art. 3 del presente Regolamento.

4. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

ART. 14 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'attività di vigilanza e controllo si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPAE nel rispetto delle rispettive specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. I controlli sono finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 15 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento in ottemperanza all'art. 17 della L.R. 30/2000 e all'art. 15 della L. Quadro n° 36/2001 nei testi vigenti, e verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa.

Le sanzioni saranno disposte in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali previste in materia.

ART. 16 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento gli impianti da radioamatore e altri impianti da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.